

**ORIGINALE**

**EUGENIO FELICE**

AVVOCATO  
Viale Crispi, 27 - 0861.213928  
64100 - TERRAMO

348

TRIBUNALE DI TERRAMO

SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 414 c.p.c. con istanza per la determinazione  
della modalità della notificazione ex art. 151 c.p.c. in favore

Sig.ra Cedroni Camilla, nata a Giulianova il 13.12.1976 e

residente in Campigli, alla frazione Campigli, c.f.

CDCLL76T53E058H, elettivamente domiciliata in Terramo, al viale

Crispi n. 27, presso e nella studio dell'Avv. Eugenio Felice,

C.F. ELCNE79M04A485M, Eugenio Felice - avvocato di Terramo, it.,

fax n. 0861/1992452, che la rappresenta e difende giusta

procura in calce al presente atto,

fax n. 0861/1992452, che la rappresenta e difende giusta

procura in calce al presente atto,

fax n. 0861/1992452, che la rappresenta e difende giusta

procura in calce al presente atto,

residente in Campigli, alla frazione Campigli, c.f.

sig.ra Cedroni Camilla, nata a Giulianova il 13.12.1976 e

della

della modalità della notificazione ex art. 151 c.p.c. in favore

Ricorso ex art. 414 c.p.c. con istanza per la determinazione

del 14-2017, di tutti i 101 Ambiti Territoriali Provinciali

tutti i documenti iscritti nella graduatoria provinciale ad esaurimento, della Scuola dell'infanzia, valida per gli ass.

e nei confronti di

- RESISTENTI -

Dirigente pro tempore;

Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo, in persona del

tempore;

Ambito Territoriale di Teramo, in persona del dirigente pro

tempore;

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in

conto

- RIGORANTE -

procura in calce al presente atto,

fax n. 0861/1992452, che la rappresenta e difende giusta

procura in calce al presente atto,

fax n. 0861/1992452, che la rappresenta e difende giusta

procura in calce al presente atto,

residente in Campigli, alla frazione Campigli, c.f.

sig.ra Cedroni Camilla, nata a Giulianova il 13.12.1976 e

della

della modalità della notificazione ex art. 151 c.p.c. in favore

Ricorso ex art. 414 c.p.c. con istanza per la determinazione

SEZIONE LAVORO

supplemente annuali.

ruolo sul 50% del posti autorizzati e per il conferimento delle graduatorie ad esaurimento utilizzabili per le assunzioni in La ricorrente, dunque, è in possesso del titolo di accesso alla

Infanzia (doc. n. 2 - 3).

il diploma di matricola professionale per assistenti Comunita Preparatorio e, successivamente, in data 11.10.1995, otteneva abilitazione alla insegnamento nelle scuole del grado ricorrente in data 22.7.1993 conseguiva il diploma di In effetti, come risulta dalla documentazione allegata, la Regione Abruzzo (doc. n. 1).

del personale docente nella scuola materna statale nella tutto ai fini abilitanti e per l'accesso ai ruoli provinciali tutto di studio, ha superato il concorso ordinario per esami e alla, insegnamento nella Scuola Materna in quanto, provista di La Dottoressa Cedroni Camilla è una docente abilitata

#### FATTO

\* \* \*

- POTENZIALI RESISTENTI -

graduatoria e per punteggio dalla ricorrente, valida per il triennio 2014/2017, sarebbe scavalcati in esaurimento dell'Ambito Territoriale della Provincia di Teramo, re inserimento della Sig.ra Cedroni Camilla nella graduatrice ad Italia, ossia di tutti i docenti che, in virtù del



presentava nel mese di aprile 2014 domanda di aggiornamento/reinserimento nella graduatoria ad esaurimento. E tuttavia, l'art. 1 bis della Legge 4.6.2004, n. 143, dopo aver precisato che la mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione della graduatoria per gli anni scolastici successivi, dispone a chiarere lettere che, a domanda dell'intressato, da presentarsi entro il termine fissato per la cancellazione della graduatoria per gli anni scolastici, è consentito il recupero del punteggio maturato alla, attualmente, nonché la cancellazione.

Il D.M. n. 235 dell'1.4.2014, così come i precedenti decreti n. 44 del 2011 e n. 42 del 2009, oggi impugnati, invece, del tutto immotivatamente, nel disporre l'integrazione e aggiornamento della graduatoria ad esaurimento del docente ed

La richterente, tuttavia, non avendo ripresentato la domanda di aggiornamento/permanenza nella graduatoria nel termine indicato dal D.M. n. 42 del 2009, è incorsa nella sanzione della cancellazione della graduatoria valida per gli anni 2014-2017.

In sostanza, la richterente, a causa di tale cancellazione, non ha potuto essere trattata dalla graduatoria ad esaurimento, visto che i sudetti anni scolastici, per stipulare contratti a tempo determinato né tantomeno per ottenerne l'immiscuzione in ruolo.

La docente, tuttavia, essendo pienamente in possesso dei titoli d'accesso alla seconda fascia delle graduatorie ad esaurimento, può presentava nel mese di aprile 2014 domanda di



annì scolastici successivi.

cittata dispossizione, la cancellazione dalla graduatoria per gli

La mancata presentazione della domanda comporta, ai sensi della

l'aggiornamento della graduatoria.

dell'intressato, da presentarsi entro il termine fissato per

di cui all'art. 401 del Testo Unico avvene su domanda

bis che la permanenza dei documenti nella graduatoria permanenti

La Legge n. 143 del 4.6.2004, infatti, ha previsto all'art. I

tema decidendum, la lettera è la ratio.

alla Legge n. 143 del 4.6.2004, ne viola, quanto all'oderno

nelle premesse e quale norma di chiusura le disposizioni di cui

Il Decreto Ministeriale n. 235 del 1.4.2014, pur richiamando

2. Accesso al potere per ingiustizia manifesta.

1. Violazione dell'art. 1 bis della Legge 4.6.2004 n. 143.

#### DIRITTO

ragioni di

il triennio 2014/2017, è del tutto illegittima per le seguenti

riconoscente dalla vigente graduatoria ad esaurimento valido per

tale omissione, che ha determinato l'esclusione della

erano stati cancellati dalla graduatoria.

aggiornamenti, non avevano prodotto la domanda di permanenza ed

appartenenza di colpo che, in occasione dei precedenti

reinservimento nella rispettiva fascia e graduatoria di

educativo per il triennio 2014-2017, non avendo previsto tale

Tuttavia, secondo l'art. 1 bis della L. n. 143 del 4 giugno 2004, tale sanzione non è definitiva in quanto, a domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per la graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto di aggiornamento, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio già maturato all'ultimo aggiornamento (all'atto del quale, non presentando docenti già incisi in graduatoria negli anni precedenti effetto del procedimento di aggiornamento delle stesse, per soltanto al periodo di vigenza di tali graduatorie. Ed, infatti, venuta meno la validità di tali graduatorie, soprattutto comunare la sanzione dell'esclusione dalla graduatoria per i docenti che non presentano domanda di aggiornamento, per altro verso ha limitato tale grave sanzione soltanto al periodo di vigenza di tali graduatorie. In altri termini, la norma primaria sopra citata se, per un verso, ha inteso comunare la sanzione dell'esclusione dalla graduatoria per i docenti che non presentano domanda di aggiornamento, per altro verso ha limitato tale grave sanzione all'ultimo aggiornamento, e consente il reinserimento nella graduatoria per i docenti che non presentano domanda di aggiornamento, da presentarsi entro il termine fissato per la graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto di aggiornamento, e consente il reinserimento della cancellazione, per i docenti che non presentano domanda di aggiornamento, da presentarsi entro il termine fissato per la graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto di aggiornamento, e consente il reinserimento della cancellazione, soprattutto nella graduatoria di cui posta, occorre evitare come il mancato reinserimento in momento della cancellazione.

E, invece, l'art. I, comma 605, lett. c) della L. n. 296/2006, ha previsto la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per anni a partire dal 2007 sino ad oggi, al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitare la riconversione, di stabilizzare e rendere più funzionale gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare le graduatorie, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge, con effetto dalla data di entrata in vigore della L. 4.6.2004, n. 97, convertita, con modificazioni, dalla L. 4.6.2004, n. 143, sono state trasformate in provvisoriali da permanenti ad esaurimento per non alimentare ulteriormente il precariato scolastico e non consentire, a partire dal 2007, l'insorgimento di nuovi aspiranti prima dell'immisso in ruolo dei docenti già presenti in quelle graduatorie. La legge, pertanto, si è limitata a ricongiungere i, aggiornamento biennale delle graduatorie, precludendo nuovi inserimenti, ma ciò non significa in alcun modo che i soggetti già presenti in graduatoria, che un motivo qualsiasi non abbiano confermato la volontà di permanere nel territorio, debbano essere penalizzati a tal punto da non poter più essere inseriti, insomma, ma in modo che un motivo qualsiasi non aggiorname

In verità, in conseguenza al chiaro disposito dell'art. I bis della L. 4.6.2004, n. 143, richiamato anche dalla stesso D.M. n. 235 del 1.4.2014, lo stesso D.D.G. del 16 marzo 2007, nel disporre l'aggiornamento delle graduatorie da permanenti ad esaurimenti, aveva stabilito, all'art. I, comma III, che a domanda degli interessati, da presentarsi, in qualità provinici, era consentito il reinserimento nella rispettiva fascia e graduatoria di appartenenza, con il recupero della precedente agglorazione, alla cancellazione, di colore che, in occasione della precedente agglorazione, non avevano prodotto la maturato all'atto della cancellazione, di erano stati cancellati domanda di permanenza ed erano stati cancellati dalla graduatoria.

Emerge con solare evidenza, dunque, l'illegittimità, nella parte d'interesse, del Decreto Ministeriale n. 235/14.

Al contrario, è coerente affermare, quanto al tema decidendum, Lazio e della Corte Costituzionale che "...la riconfigurazione delle graduatorie provinciali da permanenti a esaurimenti, non può essere piegata - se non sulla base di un'arbitraria estensione del suo significato - al punto da cogliere i conseguenze limitative per i soggetti già inseriti nel sistema

**ricorente.**

**3. Pacciifica giurisprudenza favorevole alla tesi della**

Costituzionale n. 41/2011).

10809/2008 e n. 10728/2008 e sentenza della Corte

Occorre osservare che, anteriormente al riconoscimento della

sussistenza della giurisdizione ordinaria nella contraversie

relative alla accertamento del diritto a permanere in

graduatoria nei confronti di atti di gestione delle graduatorie

perenni o ad esaurimento (Corte di Cassazione, SS.UU.,

16.11.2010 - 8.2.2011, n. 3032; Consiglio di Stato, Adunanza

Plenaria, n. 11 del 4.7.2011), il giudice amministrativo ha già

avuto modo di pronunciarsi in merito al D.M. n. 42 del 2009,

concernente l'obbligo di aggiornamento biennale per i docenti

iscritti nelle graduatorie scolastiche per il biennio 2007/2009

(TAR Lazio, Sez. III bis, n. 21739 del 2010).

Con tale sentenza era già stato disposto l'annullamento del D.M. n. 42 del 2009 nella parte in cui non prevedeva l'assegnazione, ai docenti interessanti, di un termine per esprimere o meno la volontà di permanere in graduatoria, in quanto illegittimo alla base della L. n. 143 del 2004, art. I, comma I bis, ed, inoltre, posto in violazione del principio della legittimità soggettiva già inclusa in graduatoria.

La motivazione addotta è che "la ratio della normativa soprattuta va ricordata alla finalità di depurare le

graduatorie permanenti dalla presenza di docenti che non abbiano più un effettivo interesse a permanere (..). Ed ancora, in senso conforme alle tesi della ricorrente, infine, è possibile citare l'ordinanza del G.L. di Cagliari del 27.7.2012, La sentenza n. 297/2013 del Tribunale di Verona e la sentenza n. 1192 del 2012 del Tribunale di Matera.

In quest'ultima, il caso è analogo a quello della ricorrente. Infatti, come si legge in sentenza " (...) in occasione dell'aggiornamento delle graduatorie per esaurimento; che, avendo presentato in ritardo la domanda di conferma nella inserzione era stata cancellata dalla stessa; di non avere impugnato tale cancellazione, confidando nella rettineria al momento di successivi aggiornamenti in virtù commentando, poi, la norma di cui all'art. 1, comma 605, lett. c) il giudice sostiene che " .. è stato posto soltanto un limite ai nuovi inserimenti, consentendoli per il biennio 2007/2008, soltanto ai soggetti indicati nel quanto periodo del comma 605.

Nel caso specifico non si tratta di un nuovo inserimento ma di un recesso (..). E continua la sentenza " .. la fonte

In altre parole la previsione del D.M. n. 235 del 1.4.2014 di un termine di decadenza ("cancelazione definitiva dalla graduatoria") entro il quale presentare domanda di permanenza nella graduatoria ad esaurimento viola la norma primaria che attribuisce un diritto al richiedente in passato, già inserito. Peraltro, giova sottolineare come tale facoltà non pare essere in contrasto con le finalità della L. n. 296/2006, con la quale è stata disposta la riconfigurazione delle graduatorie provinziali da graduatore permanenti (aperte) a graduatore esaurimente (chiuso), in quanto con tale provvedimento legislativo si pone soltanto un termine ultimo (anno 2007) per la progresso nelle graduatorie, consentendo di converso la possibilità di disporre successivamente aggiornamenti, mentre esula da tale normativa l'intento di prefigurare l'esclusione definitiva dalla medesima quale conseguenza dell'omissione della presentazione della domanda di aggiornamento o di permanenza per chi vi fosse già inserito. Spetta, pertanto, alla considerato identica domanda di reinserimento in graduatoria fondata con riferimento alla, art. 1 comma 1 bis L. 143/04 quale norma che, seppur detta in materia di ex graduatore permanenti, è pacificamente tuttora vigente anche in seguito alla trasformazione delle medesime in graduatore ad

detto, illegittimità e conseguente disapplicazione, del Decreto  
Piacenza all'III.mo Tribunale adito, previo accertamento

#### CONCUSIONI

Lavoro, affinché Voglia accogliere le seguenti  
all'III.mo Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del

#### RICORRE

epigrafe rappresentata e difesa,  
Tanto premesso, la Sig.ra Cedroni Camilla, così come in  
incluso.

al conferma, dichiarare con successiva domanda di voler essere  
potendo l'interessato, nonostante la mancata tempestiva domanda  
graduatoria, ma che tale cancellazione non è assoluta ben  
che l'omissione della domanda comporta sì la esclusione dalla  
interpretazione esegistica della portata delle norme, afferra  
disciplina in materia, diretta ad offrire una corretta  
tale pronuncia, sulla base della complessiva rilettura della  
della domanda di aggiornamento nel termine previsto.  
di effetto decadenziale derivante dalla omessa presentazione  
TAR Lazio, richiamate nella sentenza 5874/11 TAR Lazio, in tema  
diffuse e convincenti argomentazioni della sentenza n. 21793/10  
il Giudice del Lavoro del Tribunale di Firenze ha aderito alle  
ministeriali (D.M. n. 235/14).  
disciplina, e per essere tuttora richiamata dalla stessa fonte  
essere stata espresamente abrogata da quest'ultima nuova  
esaurimento ex art. I, comma 605, lett. c) l. n. 296/06 per non

aggiornato.

di Ternamo per il triennio 2014/2017, con il punteggio dell'Infanzia, formate nell'Ambito Territoriale della Provincia dall'1.9.2014 nelle graduatorie ad esaurimento per la Scuola provvedere al reinserimento della ricorrente, con decorrenza

#### ORDINARIE ALL'AMMINISTRAZIONE RESISTENTE DI

Cedroni Camilla

senza contemplice la domanda di reinserimento della Sig.ra 2014/2017, così come formata dall'Ambito Territoriale di Ternamo - delle graduatorie ad esaurimento valide per il triennio cancellati dalla graduatoria;

avvano prodotto la domanda di permanenza ed erano stati ai coloro che, in occasione dei precedenti aggiornamenti, non recuperò del punteggio maturato all'atto della cancellazione, rispettiva fascia e graduatoria di appartenenza, con il produca l'effetto di non consentire il reinserimento nella - di ogni altro atto connesso, conseguente o presupposto, che permanenza ed erano stati cancellati dalla graduatoria;

precedenti aggiornamenti, non avvano prodotto la domanda di ogni provincia", e non anche coloro che, in occasione dei III e III fascia delle graduatorie ad esaurimento costituite in ed educativo, inserito a pieno titolo o con riserva, nella I, L, aggiornamento del punteggio (soltanto) "il personale docente II, come II, stabilisce che può chiedere la permanenza e/o Ministeriale n. 235 dell'1.4.2014, nella parte in cui, all'art.

AVV. Eugenio Felice

IL PROCURATORE

Teramo, 4 dicembre 2014

si deposita.

familiare inferiore a Euro 32.298,99 come da dichiarazione che procedimento è esente in quanto la ricorrente ha un reddito il valore della presente controvressa è indeterminato, e il At sensi della Legge sul contratto unifilato si dichiara che

\* \* \*

5. risposta del M.I.U.R. - Ambito Territoriale di Teramo.

di Teramo per gli anni 2014-2017;

4. domanda di reinserimento nella graduatoria della Provincia

3. diploma di matrictà professionale;

Grado Preparatorio;


2. diploma di abilitazione all'ingegneria nella scuola di

1. certificato di abilitazione della Sig.ra Cedroni Camilla;

Si producono i seguenti documenti:

Salvezzo illimitato.

Con vittoria si spese e competenze del giudizio.



E. autentica



Eugenio Felice

Teramo, 24.11.2014

Deleggo domiciliato presso il suo studio sito in Teramo, al viale Crispi n. 27, decreto,

previsto e detto benefici fiscali di cui agli articoli 17 e 20 del medesimo 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi dichiaro di essere stato informato ai sensi dell'art. 4, comma III, del D.Lgs n. D.Lgs n. 196 del 30.6.2003 e successive integrazioni e modificazioni.

Autrizzo, altresì, il trattamento dei dati personali e sensibili ai sensi del suddetto decreto.

È gradito e le fasti del processo, compresa l'esecuzione e tutte le eventuali tute, rinunciare agli atti del giudizio, di proporre domande nuove e riconvenzionali, ratifica. La presente procura è pure conferita ed estesa, identica nei poteri, a Ritengo il suo operato per raro e confermato senza bisogno di ulteriore nonché di riassumere la causa e di rinunciare al giudizio.

Rinunciare agli atti del giudizio, di proporre domande nuove e riconvenzionali, il giuramento, di conciliare, trasfigere, farci sostituire, quietanzare, disconoscimento di scritture private, di proporre querela di falso, di deferire di chiamare terzi in causa e in garanzia, di integrare il contraddittorio, di poter di cui all'art. 84 c.p.c., peraltro con ogni e più ampia facoltà espressa grado, L'avv. Eugenio Felice, del foro di Teramo, conferendogli all'uppo tutto i

Deleggo a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento, in ogni stato e

ATTO DI DELEGA

# IL GIUDICE DEL LAVORO

Dr. Massimo Biscardi

Foto del magistrato  
Massimo Biscardi

# IL CANCELLERIE

Teramo, 19 luglio 2014

odierma, con rispetto di termimi e formalità di Legge,  
alla parte ricorrente per la notifica del ricorso e del presente decreto, entro dieci giorni dalla data

# MANDA

prova certa di tempestiva produzione;

di prova, con avviso che in nessun caso potrà teneri conto di documenti per i quali non sussista tutte le eccezioni non rilevabili d'ufficio nonché tutte le difese, ivi compresa l'indicazione dei mezzi, in Cancelleria di una memoria difensiva, nella quale dovranno esser proposte, a pena di decadenza, il convengo che è suo onore costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza, mediante deposito

# AVVERTE

alla quale le parti sono tenute a comparire personalmente;

la discussione del predetto ricorso all'udienza del giorno 19-2-2015 alle ore 09.30.

# FISSA

n°533;

Visti gli artt. 415 comma 2º e 416 comma 1º Cod.Proc.Civ. nel testo modificato con Legge 11/08/73

Letto il ricorso che precede;

# IL GIUDICE DEL LAVORO

Magistratura del Lavoro

# TRIBUNALE DI TERAMO



alla classe concorsuale nel quale la riconcorrente ha chiesto di  
dell'Ambito Territoriale Provinciale di Teramo, relativamente  
determinato ed indeterminato negli anni 2014-2017,  
educativo, valide per il conferimento di incarichi a tempo  
nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed  
- i controlli interessati non sono soltanto i docenti già iscritti  
riconcorrente;

sarebbe scavalcati in graduatoria e per punteggiò dalla  
graduatorie ad esaurimento per la Scuola dell'Infanzia -  
in virtù del reinserimento della riconcorrente nelle vigenti  
potenziabilmente controinteressati, ossia a tuttì i docenti che -  
ricorso ut supra deve essere notificato a tuttì i docenti  
- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il  
2014-2017;

esaurimento della Scuola dell'Infanzia valida per il triennio  
riconcorrente al reinserimento nelle vigenti graduatorie ad  
- il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della

premesso che

la riconcorrente giusta procura in calce all'atto introduttivo del  
il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende  
NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA

SEZIONE LAVORO

TRIBUNALE DI TERAMO

R6 2445/14

consigliato di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, "(...)" Non pare  
affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del  
messaggio in duplio e significative, al riguardo, sono le  
- l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte  
del ricorso;

che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto  
- la tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede

considerato che

Provvidenziale di Teramo;

graduatorie della Scuola dell'Infanzia dell'Ambito Territoriale  
triveneto 2017-2020, scegliereanno di trasferirsi nella  
in sede di aggiornamento delle graduatorie valide per il  
soprattutto per l'impossibilità di identificare i docenti che,  
non soltanto in ragione della immenso numero dei destinatari, ma  
la notifica del ricorso nel modo ordinario sarebbe impossibile,

riservato che

dell'Infanzia;

Teramo relativamente alla Graduatoria della Scuola  
docente ed educativo dell'Ambito Territoriale Provvidenziale di  
di trasferimento nella graduatoria ad esaurimento del personale  
pendente innanzitutto alla tribunale di Teramo, formulano domanda  
2017, quando il procedimento oggi instaurato sarà ancora  
valide per il triveneto 2017-2020, ossia nel mese di aprile  
docenti che, all'atto dell'aggiornamento della graduatoria  
reinscrivasi; i controlli interessati, infatti, sono anche tutti i

esistenza di un'area tematica sul sito istituzionale) interessate gradatamente ridotto dei più a interlocuire, del caso (numero dei soggetti destinatari della notifica, sfornatizzazone della presente procedura nonché la peculiarietà riportando esplicitamente che "(...) l'urgenza e la hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica provvedimenti resi in controvressa analoghe a quelle in esame, - anche il Tribunale di Genova e di Alba, con recenti

179/09;

controverse (Cfr. TAR Lazio n.rif 176/09, 177/09 e amministrazione interessata al procedimento su cui si ricorsa nel testo integrale sul sito internet del ramo di proclami prevista dall'art. 150 c.p.c., la pubblicazione del alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici - il TAR Lazio ha più volte disposto, quale forma di notifica quelli per via telematica;

autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi - On.le Giudice addio, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., può estremo onerosa per la ricorrente Sig.ra Cedroni Camilla; - La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale appare comunque ricorsa viene pubblicato (...);

Provincia o della Gazzetta Ufficiale, nel quale il sunto del viazione costante del Foglio degli annunci legali della cittadino - potenziale convinto in un giudizio - di prendere possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del

La notificazione del ricorso:

#### VOGLIA AUTORIZZARE

1. inserimento in Gazzetta Ufficiale  
tradizionale notifica per pubblici proclami mediate diverse da quelle stabilitate dalla Legge, in alternativa alla la notificazione, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., con modalità efficace la S.V. 11.11.2011, valutata l'opportunità di autorizzare

#### FA ISTANZA


Tutto ciò premesso, il sottoscritto procuratore  
[http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami\\_12](http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_12).  
alla, oppo, il sito del M.I.U.R. all'indirizzo:  
ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Si veda,  
sistematicamente dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice  
tale forma di notifica continua ad essere utilizzata  
zilevato, infine, che

internet del M.I.U.R.).

3578/11 - provvedimento del 1.9.2011 pubblicato nel sito  
(...) (testualmente Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n.  
ministro convenuto e dell'ufficio Regionale per la Liguria  
stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del  
31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza  
chiamata in causa dei soggetti individuali con l'ordinanza del  
pertanto l'art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrenza alla  
terminti stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando  
giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nel


Rita Toninelli  
Operatore Giudiziario  
19 GEN 2015  
Deposizio in Cimicellese II  
TRIBUNALE DI TERRAMO

U 10 15 V  
2015 da Vola




IL PROCURATORE

AVV. Eugenio Felice



Terramo, 29.12.2014

- 1) quanto ai potenziali controinteressati evocati in giudizio, tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito internet del M.I.U.R. ed inserzione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso di tale pubblicazione;
- 2) quanto alle Amministrazioni convenute, mediante consegna di copia conforme all'Avvocatura Distrettuale dello Stato.



sono comparso VIVI E UGENTO FELICE (il quale dopo il suo  
lavoro organizzò altri Ricoveri nei quali affidava  
tutti i lavori allevarie pubbliche (della sua  
società)

in punto a

contro MURATI

Promossa da CEBRIANI CATTALIA

dividuale di lavoro

L'anno 2015, il giorno 19 del mese di Febbraio, nella sede  
del Tribunale, avanti al Giudice del Lavoro, Dr Biscarri M. ; ella causa per controversia in-

(Art. 420 c.p.c. modis con legge 11.08.1973, n. 533)

#### VERBALE DI UDIBENZA

Esempio da Bollino e da dittri  
(art. 10 legge 11.08.1973 n. 533)


Cron. 245/14

SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA


#### TRIBUNALE DI TERAMO

Lorenzo Di Lorenzo  
Assistente di redazione

24 Feb 2015



Copia della prima parte dell'originale

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Lorenzo Di Lorenzo".

16 cor

[262] 16 aprile undimmede a proposito  
Certifico per la Banca d'Italia di essere stato  
detto alle cui cure sono attualmente all'8 luglio 2015